

pensionati

ugl news

29 Marzo 2016

Così oggi in pensione

Anno	Lavoratori pubblici, privati ed autonomi	Lavoratrici dipendenti private	Lavoratrici dipendenti pubbliche
	Età pensionabile*		
2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	66 anni e 3 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	67 anni	67 anni	67 anni
2020	67 anni	67 anni	67 anni
2021	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi
2022	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi
2023	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025	67 anni e 9 mesi	67 anni e 9 mesi	67 anni e 9 mesi
2026	67 anni e 9 mesi	67 anni e 9 mesi	67 anni e 9 mesi
2027	68 anni	68 anni	68 anni
2028	68 anni	68 anni	68 anni
2029	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2030	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2031	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2032	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2033	68 anni e 8 mesi	68 anni e 8 mesi	68 anni e 8 mesi

* Del 2016 le età sono stimate in base alle previsioni realizzate dall'Istat nel 2011

L'ETÀ DEL RITIRO

PENSIONE DI VECCHIAIA (età anagrafica)



UOMINI
Tutte le categorie

DONNE



Settore privato

Nel 2018



Lavoratrici autonome

Nel 2018



Dipendenti pubbliche

Prossimo adeguamento per il 2019-2020

66 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 1 mese

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

USCITA ANTICIPATA (ipotesi allo studio)

Età	Taglio %
62	-8
63	-6
64	-4
65	-2
66	0



P&G/L

Fonte: inps

SEGRETARIO NAZIONALE: CORRADO MANNUCCI

UGL Federazione Nazionale Pensionati Via Principe Amedeo, 23 - 00185 Roma - Tel 06/48904445 - 06/87679903 - Fax 06/48930972

"Pensionati News" Notiziario bisettimanale - E-MAIL: pensionati@ugl.it - POSTA PEC: uglpensionati@pec.it

SITO: www.uglpensionati.it - FACEBOOK.com/uglpensionati - TWITTER.com/UGL_Pensionati

Riassunto della circolare INPS n.54 del 22 Marzo 2016

GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI SUL NUOVO

SISTEMA (sin 2) PER I LAVORATORI ISCRITTI

A GESTIONI DIVERSE DALLA CASSA STATO

Dal 1° maggio 2016 la liquidazione della pensione sarà effettuata esclusivamente sulla base della posizione assicurativa degli iscritti, tuttavia nei casi di assenza delle implementazioni/correzioni richieste dall'Istituto all'Ente datore di lavoro o di mancato inserimento da parte del medesimo Ente del "ultimo miglio" o "anticipo DMA" nel termine utile per la liquidazione della pensione l'Istituto liquiderà il trattamento di pensione sulla base delle informazioni presenti.

Tutto ciò senza ricorrere alla "certificazione" finale da parte dell'ente datore di lavoro con l'invio del famoso modello cartaceo PA04. La nuova procedura consente di erogare le prestazioni istituzionali sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo degli iscritti.

La domanda di liquidazione del trattamento di pensione trasmessa in via telematica direttamente dall'interessato oppure per il tramite del patronato è l'evento che segna l'avvio del procedimento.

Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo e consegnata in copia all'Ente datore di lavoro, il quale non dovrà più trasmettere il mod. PA04. L'eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata all'INPS con la massima tempestività tramite l'apposita funzionalità telematica.

I datori di lavoro forniranno ai propri dipendenti ogni supporto e informazione utile al fine di rispettare il termine suddetto, che, unitamente alla congruità e correttezza dei dati del conto assicurativo, rappresenta la condizione per garantire all'interessato l'erogazione della pensione alla data prestabilita.

L'Ente datore di lavoro, ricevuta la copia della domanda di pensione, avvierà autonomamente la verifica della regolarità delle denunce contributive, con particolare riguardo al periodo successivo al 1° ottobre 2012, tramite la funzione, messa a disposizione dall'Istituto, denominata "visualizzazione denunce contributive".

Nel caso in cui, in sede di verifica della posizione assicurativa dei propri

dipendenti, si ravvisino periodi di servizio e/o retribuzioni mancanti o incompleti, a causa di denunce contributive omesse o non caricate, perché non formalmente corrette, l'eventuale implementazione/correzione dovrà essere effettuata con le modalità descritte al paragrafo 2 della circolare n. 12 del 29 gennaio 2016.

A seguito dell'invio della richiesta da parte della sede Inps, il datore di lavoro potrà effettuare l'inserimento dei dati di "ultimo miglio" e dell'anticipo della Dma. Tale anticipo, consentito per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi, potrà riferirsi esclusivamente all'assenza di denunce ricomprese fra l'ultima, registrata in posizione assicurativa, e quella relativa alla data di cessazione del servizio. Pertanto l'anticipo Dma non può essere utilizzato per coprire lacune contributive, cui fanno seguito periodi per i quali è stata presentata regolare denuncia attraverso ListaPosPa.

Si ribadisce, pertanto, che gli enti datori di lavoro degli iscritti alle Casse pensioni diverse dallo Stato non devono più trasmettere il mod. PA04.

La liquidazione della pensione sarà effettuata esclusivamente sulla base della posizione assicurativa sistemata e completa, tuttavia nei casi di assenza delle implementazioni/correzioni richieste dall'Istituto all'Ente datore di lavoro o di mancato inserimento da parte del medesimo Ente del "ultimo miglio" o "anticipo DMA" nel termine utile per la liquidazione della pensione l'Istituto liquiderà il trattamento di pensione sulla base delle informazioni presenti.

In ogni caso il trattamento di pensione quantificato in sede di primo pagamento dovrà considerarsi sempre provvisorio.